



ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 5 del 21-01-2021 del GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Indizione di un concorso di idee per la realizzazione di un progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana dell'area attualmente adibita a campi da tennis del Parco dei Sorrisi e dell'attiguo Parco Lasta, col fine di individuare la migliore collocazione di un'area feste. Revoca deliberazione giuntale n. 85 di data 29.10.2019.*

L'anno **Duemilaventuno** addì **Ventuno** del mese di **Gennaio** alle ore **17:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale.
Presenti i Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIORDANI JULKA	X			LAFFI LUCA	X		
BORTOLOTTI WALTER	X			CONT ANTONIO	X		
MANICA MARTA	X*						

* in videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Reggente sig.ra GARNIGA MARIANNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

GIORDANI JULKA

Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Indizione di un concorso di idee per la realizzazione di un progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana dell'area attualmente adibita a campi da tennis del Parco dei Sorrisi e dell'attiguo Parco Lasta, col fine di individuare la migliore collocazione di un'area feste. Revoca deliberazione giuntale n. 85 di data 29.10.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 85 di data 29.10.2019, la Giunta Comunale di Villa Lagarina aveva approvato l'indizione di un concorso di idee con procedura aperta, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) con l'obiettivo di avviare un progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana dell'area attualmente adibita a campi da tennis del Parco dei Sorrisi e dell'attiguo Parco Attilio Lasta nel centro abitato di Villa Lagarina, al fine di individuare un processo partecipativo di miglioramento dell'uso del territorio attraverso l'acquisizione di proposte ideative che valorizzassero e riqualificassero l'area;

Dato atto che attraverso il concorso l'Amministrazione intendeva individuare la più idonea collocazione di un'area feste con strutture permanenti e/o semipermanenti (zona coperta per cucina attrezzata e spazio ristorazione, palco coperto idoneo per manifestazioni musicali e spettacoli in genere, servizi igienici, spazi tecnici), prevedendo soluzioni appropriate per migliorare la connessione tra i due parchi. La partecipazione al concorso di idee era gratuita e l'importo dei lavori, comprensivi delle somme a disposizione, doveva rimanere entro il limite massimo di € 600.000,00.- (IVA esclusa). Il Comune di Villa Lagarina si impegnavano altresì a mettere a disposizione per i premi del concorso di idee la somma totale di € 4.000,00.- al lordo di spese, contributi previdenziali e IVA di legge (1° classificato € 2.500,00.-, 2° classificato rimborso di € 1.000,00.-, 3° classificato rimborso di € 500,00.-);

Rilevato che la nuova Amministrazione di Villa Lagarina, insediata nel settembre 2020, ritiene che la realizzazione di un'area feste nella zona individuata dal concorso di idee bandito con G.C. 85/2019, non corrisponda più all'interesse pubblico primario della comunità di Villa Lagarina in ragione dell'elevato costo dell'opera che andrebbe a gravare per anni sui bilanci comunali determinando un sacrificio ed uno sforzo economico da chiedere, in ultima analisi, ai cittadini in un momento storico particolarmente delicato e caratterizzato dall'incertezza sociale derivante da una pandemia mondiale che ha condotto ad una recessione economica definita dalla stessa Banca mondiale la tra la peggiore dall'anno 1870, la quale ha portato con sé un drammatico aumento dei livelli di povertà. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, quasi 90 milioni di persone potrebbero scendere sotto la soglia di deprivazione estrema, cancellando tutti i progressi fatti negli anni precedenti per ridurre le disuguaglianze e la povertà;

Stante l'attuale contesto sociale ed economico, mutato nel corso dell'anno 2020 con l'avvento dell'emergenza sanitaria da Sars Covid-19, la nuova Amministrazione comunale intende realizzare altri progetti dando priorità assoluta alla revisione e migliore riqualificazione della spesa per realizzare misure di sostegno a favore di famiglie e imprese ed impegnandosi proattivamente nella realizzazione delle sole opere di interesse primario con conseguente accantonamento dei progetti che implicano un importante indebitamento per l'ente pubblico;

Visti gli ultimi protocolli d'Intesa in materia di Finanza locale emanati dalla Provincia Autonoma di Trento, e più in particolare nella parte riguardante le risorse destinate agli investimenti degli Enti Locali, riportanti una progressiva contrazione delle risorse erogate dalla Provincia verso i Comuni per la parte investimenti (fondo investimenti minori e budget), il che comporta necessariamente il reperimento di tali risorse a carico del bilancio comunale;

Rilevato che dal momento dell'approvazione del concorso sono sopraggiunti stringenti vincoli finanziari e di bilancio, oltre che una drastica diminuzione dei trasferimenti provinciali, che rendono inopportuna l'assunzione di un impegno di spesa di oltre 600.000.-, per cui la revoca del concorso diviene una misura quasi obbligata per la salvaguardia del disegno della nuova Amministrazione di contenimento e razionalizzazione della spesa che deve prevalere anche a scapito, non solo del privato interesse al mantenimento del concorso, ma rispetto ad altri impegni precedentemente assunti dalla stessa Amministrazione;

Dato atto che lo studio di proposte ideative per la realizzazione di un'area feste attrezzata, quale l'area di cui al concorso di idee in questione, non rientra tra le opere che rivestono un'importanza primaria tale da giustificare il relativo costo economico e che, pertanto, l'amministrazione ritiene di revocare il concorso di idee di cui alla giunta n. 85 dd. 29.10.2019;

Considerato che l'art. 25 del disciplinare di gara prevedeva espressamente che l'Amministrazione comunale si potesse riservare di differire, spostare o revocare il concorso di idee senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese;

Dato atto che relativamente al concorso non è ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva per cui i partecipanti non possono vantare alcun diritto soggettivo all'aggiudicazione;

Rilevato che la giurisprudenza prevalente riconosce alla pubblica amministrazione il potere di revocare il bando, la deliberazione a contrarre e la gara in presenza di motivi concreti di interesse pubblico e prima che intervenga l'aggiudicazione definitiva (Cfr. TAR Palermo, Sicilia sez. I, 8 aprile 2008 n. 456 che recita: *"Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuno o, comunque, da sconsigliare la prosecuzione della gara"*; TAR Pescara Abruzzo, 9 gennaio 2006, n. 9: *"Per il principio costituzionale di buon andamento la p.a. è sempre tenuta, in sede di approvazione dei risultati di una procedura ad evidenza pubblica, a riesaminare gli atti di gara e per tali finalità la p.a. conserva tutti i poteri e facoltà di cui è titolare prima della stipulazione del contratto, compreso il potere di revoca; fin a quando, pertanto, non intervenga l'aggiudicazione definitiva di una gara – momento, questo, che segna, con l'incontro della volontà delle parti, il sorgere di una posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all'impresa aggiudicataria - rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante disporre la revoca del bando di concorso e degli atti successivi, secondo gli ordinari canoni dell'autotutela, qualora vi siano concreti motivi d'interesse pubblico, tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara"*. Si rileva altresì che in una recentissima sentenza (n. 603 del 3 settembre 2020 del TAR di Genova) i giudici osservano come l'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, faccia salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della

Stazione appaltante anche dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, fino alla stipulazione del contratto. Si tratta di un potere ampiamente discrezionale, che trova fondamento:

- a) nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, senza che a tal fine occorra una diffusa motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico;
- b) nel principio di diritto comune enucleato dall'art. 1328 c.c., in base al quale la proposta di concludere il contratto, qual è l'atto di indizione della gara, ancorché espressa in forma pubblicistica e subordinata all'osservanza delle regole procedurali per la scelta del contraente, è sempre revocabile fino a che l'accordo non sia concluso;

I Giudici puntualizzano che l'Amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, benché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. Va quindi rilevato che per principio pacifico la revoca di un bando di gara rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i membri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

Anche secondo la recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di stato sez. V, 21 aprile 2016 n. 1599) *“è legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara (o dell'indizione della gara stessa) di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico”*;

Lo stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, III, 06.05.2014 n. 2311) afferma che il potere di revoca è connotato da un'ampia discrezionalità dal momento che, a differenza del potere di annullamento d'ufficio che postula l'illegittimità dell'atto rimosso, la revoca esige solo una diversa valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate dall'art. 21-quinquies della L. 241 del 1990, sicché il valido esercizio della revoca resta rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione ed anche in assenza di ragioni sopravvenute è sufficiente che la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei presupposti (TAR Campania, Napoli, VIII, 05.04.2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30.07.2009, n. 228);

Facendo applicazione di tali principi e sulla base degli elementi riguardanti il caso in esame, la Giunta Comunale, nell'ottica di una generale esigenza di revisione della spesa, ritiene opportuno e necessario riqualificare la stessa in modo migliore visto che l'aggiudicazione del concorso di idee e la realizzazione dell'opera conseguente comporterebbe un costo ritenuto eccessivo sia per l'opera in se stessa (600.000,00.- euro) che per i vari livelli di progettazione (preliminare, definitiva e definitiva), oltre che per i costi amministrativi connessi (tra cui l'impegno diffuso degli uffici per la procedura di gara e successiva progettazione ed esecuzione dell'opera);

Rilevato che la recente crisi economica e sociale, esplosa a partire dai primi mesi dell'anno 2020, non era prevedibile nell'ottobre 2019, data in cui è stato bandito il concorso di idee;

Dato atto che i partecipanti, ai sensi della normativa vigente, nonché dell'art. 25 del disciplinare di gara dd. 21.11.2019, non hanno titolo a richiedere alcun risarcimento di eventuali danni conseguenti all'adozione della disposta revoca del bando della procedura concorsuale poiché nelle more del sorgere del vincolo negoziale (con la sottoscrizione del contratto) rimane in capo all'Amministrazione un'ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale;

Rilevato che con la revoca del concorso di idee si dispone che ciascun candidato abbia diritto di rientrare nel possesso del proprio elaborato che rimarrà a disposizione per il ritiro presso gli uffici comunali, previo appuntamento, per n. 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente e che agli stessi verrà data espressa comunicazione, per le vie brevi, della deliberazione di revoca. Decorso inutilmente tale periodo le opere rimarranno nella esclusiva proprietà e disponibilità dell'Amministrazione comunale che potrà disporne liberamente;

Rilevata la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto l'articolo 10 della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 22; vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, e ss.mm.ii;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 29 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 29 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2020-2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 di data 31/12/2020 di approvazione bilancio previsionale finanziario 2020-2022 che autorizza la gestione dell'esercizio provvisorio 2021;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione reso dal Segretario Comunale Reggente ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Osservata l'urgenza di procedere in merito , sia sul punto che sulla immediata esecutività;

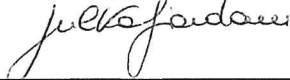
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di revocare, per i motivi di pubblico interesse ampiamente espressi in narrativa e qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale, la deliberazione giuntale n. 85/2019 con cui si istituiva il concorso di idee con procedura aperta, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) con l'obiettivo di avviare un progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana dell'area attualmente adibita a campi da tennis del Parco dei Sorrisi e dell'attiguo Parco Attilio Lasta nel centro abitato di Villa Lagarina;
- 2) Di comunicare, anche per le vie brevi, il contenuto della presente deliberazione a tutti i partecipanti disponendo che gli stessi abbiano il diritto di rientrare nel possesso dei propri elaborati che rimarranno a disposizione per il ritiro, previo appuntamento, presso gli uffici comunali per n. 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente. Decorso inutilmente tale periodo le opere rimarranno nella esclusiva proprietà e disponibilità dell'Amministrazione comunale che potrà disporne liberamente;
- 3) Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
- GIORDANI JULKA -



IL Segretario Comunale Reggente
- GARNIGA MARIANNA -

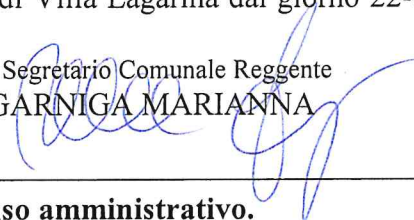


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 22-01-2021 al 01-02-2021 per 10 giorni consecutivi.



IL Segretario Comunale Reggente
GARNIGA MARIANNA



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

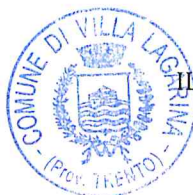
Lì, 22-01-2021

VISTO : IL Segretario Comunale Reggente
GARNIGA MARIANNA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 02-02-2021 ex art. 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 02-02-2021



IL Segretario Comunale Reggente
GARNIGA MARIANNA



